



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1508

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Autorizzazione e accreditamento socio-assistenziali. Individuazione dei requisiti da applicare in via graduale ai sensi dell'art. 21, comma 2 bis, del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. Ulteriori specificazioni e misure di coordinamento.

Il giorno **10 Settembre 2021** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono titoli giuridici necessari per erogare i servizi socio-assistenziali con i seguenti distinguo:

- a) per il soggetto che intende gestire i servizi in nome e per conto proprio, senza ricorrere al finanziamento pubblico o all'affidamento ai sensi dell'articolo 22 della citata legge e quindi operando sul libero mercato è sufficiente l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 19, previa presentazione della relativa domanda alla struttura provinciale competente (Servizio Politiche sociali), che verifica il possesso, da parte del soggetto stesso, dei requisiti minimi organizzativi e strutturali previsti dall'Allegato 1 al D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. (di seguito Regolamento);
- b) il soggetto che intende ottenere l'affidamento dei servizi dagli enti locali o dalla Provincia, è tenuto ad acquisire l'accreditamento previsto dall'art. 20 della l.p. n. 13 del 2007, previa presentazione della domanda con la quale è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lett. a) e di ulteriori (metodo incrementale) requisiti di qualità organizzativa declinati nell'Allegato 2 al Regolamento, finalizzati a dimostrare l'attitudine alla flessibilità e alla personalizzazione degli interventi, in armonia con le linee della programmazione sociale.

In base a quanto previsto dall'art. 53, comma 6, della l.p. 13/2007, la Provincia ha provveduto ad accordare l'autorizzazione e l'accreditamento temporanei ai soggetti che svolgevano servizi socio-assistenziali all'1 luglio 2018.

Per effetto del D.P.P. 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg., modificativo del Regolamento, l'efficacia di tali titoli temporanei è stata fissata fino all'ottenimento dell'autorizzazione/accreditamento definitivi, per i soggetti del Terzo Settore che entro il 31 dicembre 2021, avranno presentato la domanda per l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi previsti dagli artt. 20 e 21 del Regolamento.

In data 16 giugno 2021, si è perfezionato il "*Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi*", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 829 del 21 maggio 2021. All'interno di tale protocollo l'Amministrazione provinciale si è impegnata a realizzare un percorso di Audit sul processo di Accreditamento rivolto agli enti del terzo settore, che nel corso del mese di luglio si è concluso. Tale percorso ha permesso di approfondire lo stato di attuazione del processo di accreditamento e individuare le principali complessità sulle quali intervenire attraverso azioni di semplificazione e/o chiarimento.

All'interno del medesimo Protocollo la Provincia si è inoltre impegnata ad attivare un primo processo di revisione del Regolamento, attuato poi con il D.P.P. 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg, che ha introdotto il comma 2 bis all'art. 21 del Regolamento, che così prevede: "*Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa statale negli ambiti di competenza, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può disporre una applicazione graduale dei requisiti indicati negli Allegati 1 e 2 per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 30 giugno 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera b), e comma 3, di questo regolamento e dagli articoli 19, comma 3, e 23, comma 5, della legge provinciale*".

Considerato quanto sopra, nell'Allegato A) a questa deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, si definiscono:

- nella Parte I: i requisiti di cui agli Allegati 1 e 2 al Regolamento da applicare secondo il criterio di gradualità, come previsto dalla novella sopra riportata.

- nella Parte II: ulteriori specificazioni e misure di coordinamento e armonizzazione che si ritengono necessarie in riferimento all'applicazione del Regolamento e del Catalogo dei servizi socio-assistenziali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020.

Si evidenzia che l'applicazione graduale e gli elementi di semplificazione elencati nelle Parti I e II dell'Allegato A) non riguardano i requisiti legati al trattamento del personale, nel rispetto di quanto previsto nel citato Protocollo d'intesa.

Le motivazioni e le valutazioni che hanno orientato e determinato i contenuti dell'Allegato A), sono riportate nel medesimo documento, in corrispondenza di ciascuna opzione, tranne quanto di seguito specificato.

Nella Parte I sono previste, tra il resto e sempre in via temporanea, ai sensi dell'art. 21 comma 2 bis del Regolamento, misure di armonizzazione tra l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziali e l'autorizzazione e l'accreditamento socio-sanitari.

In particolare, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione e dell'accreditamento socio-assistenziali definitivi per l'area età anziana, si ritengono assolti i requisiti generali e i requisiti specifici indicati nell'Allegato A) nei confronti delle APSP in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento socio-sanitario dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1848 del 5 ottobre 2018, fatto salvo quanto dovrà essere indicato in uno specifico Piano di adeguamento.

Tale estensione, che introduce significativi effetti di semplificazione amministrativa, è supportata dal raffronto tra i requisiti richiesti dalle due tipologie di accreditamento, socio-sanitario e socio-assistenziale, che ha costituito base istruttoria per il presente provvedimento. In particolare il confronto è stato operato tra le seguenti disposizioni:

- Autorizzazione e Accreditamento socio-assistenziale: Regolamento D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
Allegato 1 Requisiti per l'autorizzazione: Requisiti generali autorizzazione, Requisiti minimi specifici autorizzazione Area anziani - Aggregazioni funzionali residenziale, semi-residenziale e domiciliare;
Allegato 2 Requisiti per l'accreditamento: Requisiti di qualità ulteriori generali, Requisiti di qualità ulteriori specifici per aggregazioni funzionali Area Anziani.
- Accreditamento socio-sanitario: deliberazione della Giunta provinciale n. 1848 del 5 ottobre 2018)
Requisiti generali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - lista di controllo GEN;
Requisiti specifici delle Strutture extra-ospedaliere che erogano prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani - lista di controllo EXTRA OSP.ANZIANI e ASS DOM.

Dall'analisi condotta emerge che i due modelli di accreditamento, pur impostati secondo approcci differenziati, evidenziano un quadro di significativa convergenza.

La coerenza dei due sistemi è confermata in maniera rilevante, in particolare per le APSP nella loro natura pubblicistica. La maggiore scoperta dell'accreditamento socio-sanitario rispetto a quello socio-assistenziale riguarda infatti la batteria di requisiti specificatamente rivolti al personale, ai requisiti di moralità e alla contrattazione collettiva che l'accreditamento socio-sanitario al momento non prevede. Tuttavia tali requisiti per le APSP possono essere considerati istituzionalmente assolti in quanto enti pubblici (diversamente che per gli enti del terzo settore e privati in genere ove occorre la puntuale verifica).

In alcuni ambiti l'accreditamento socio-assistenziale prevede inoltre un maggiore livello di specificazione rispetto a quello socio-sanitario, per quanto riguarda la programmazione di interventi

e iniziative mirate all'interno della Carta dei Servizi, del Piano per la formazione e nella partecipazione a percorsi di welfare territoriale. Riguardo a questi elementi, si rende quindi necessario richiedere alle APSP di specificare nel Piano di adeguamento, allegato alla domanda, le modalità di aggiornamento dei propri strumenti al fine di assolvere quanto richiesto dall'ambito socio-assistenziale.

Rigorosa appare anche l'impostazione della presa in carico e l'attenzione alla professionalizzazione degli interventi, all'umanizzazione delle cure e al coinvolgimento della famiglia: elementi apprezzabili nell'ottica della qualità anche per l'ambito socio-assistenziale.

Un ulteriore aspetto da considerare nell'introduzione di misure di armonizzazione dei due accreditamenti nei confronti delle APSP, è individuato nella finalità istituzionale specificatamente rivolta agli anziani e nella pluriennale e capillare esperienza maturata nei territori. In un'ottica complessiva di sostegno alla domiciliarità degli anziani e delle loro famiglie, le funzioni di programmazione e la definizione del sistema dei servizi nell'ambito del welfare degli anziani, risultano fortemente connesse con istanze di integrazione, da assicurare attraverso forme il più possibile unitarie. In questo senso la Riforma Spazio Argento, che riconosce anche alle APSP un ruolo importante, costituisce una prospettiva di ricomposizione e sviluppo.

Per quanto riguarda l'area tecnica dei requisiti strutturali riferiti ai contesti dove si svolgono servizi sia socio-assistenziali sia socio-sanitari, l'accreditamento socio-sanitario comporta l'assolvimento di condizioni di qualità rafforzate rispetto a quello socio-assistenziale: tale armonizzazione, come specificato nell'Allegato A), vale sia per le APSP sia per i soggetti privati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg;
- visti gli atti citati in premessa,
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, recante *“Autorizzazione e accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale: individuazione dei requisiti da applicare in via graduale ai sensi dell'art. 21, comma 2 bis, del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e ulteriori specificazioni e misure di coordinamento”*.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A)

Autorizzazione e accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale: individuazione dei requisiti da applicare in via graduale ai sensi dell'art. 21, comma 2 bis, del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e ulteriori specificazioni e misure di coordinamento.

Legenda:

- Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante *Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*, è di seguito indicato come “Regolamento”;
- il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, è di seguito indicato come “Catalogo”.

Parte I

Requisiti di cui agli Allegati 1 e 2 al Regolamento, da applicare secondo il criterio di gradualità (art. 21, comma 2 bis)

I requisiti di seguito riportati prevedono la possibilità, per i soggetti che non ne siano già in possesso, di applicazione degli stessi secondo il criterio di gradualità, e comunque entro il 30 giugno 2024 (art. 21, comma 2 bis Regolamento), salvo che sia previsto un termine anteriore, come di seguito specificato.

Si specifica che il ricorso a tale opzione va indicato nel momento di presentazione della domanda, allegando un apposito modulo, approvato con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali.

Il riferimento al termine della “stipula del contratto o della convenzione di affidamento/finanziamento a regime da parte dell’ente pubblico competente”, si intende il primo affidamento/finanziamento in applicazione delle “*Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento*” approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

- a) Requisito generale n. 4 dell’autorizzazione (Allegato n. 1 al Regolamento):
fermo restando il rispetto degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla normativa vigente, ai soli fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento socio-assistenziali provinciali, la disponibilità del “*modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N231 del 2001*”, quando non prodotta al momento di presentazione della domanda, deve essere assicurata entro il 30 giugno 2022. Ciò in considerazione della rilevanza del processo di adozione, il quale comporta un processo articolato e graduale di verifica, valutazione, auto-consapevolezza e studio del sistema organizzativo interno e delle relazioni con gli stakeholder dell’azienda, che non ha primariamente a che fare con la capacità di gestione e l’affidamento di uno o più servizi, bensì, in generale, con l’affidabilità, moralità, efficacia, sicurezza ed efficienza dell’ETS, in quanto presupposti della qualità dei servizi resi.
- b) Requisito generale n. 13 dell’accreditamento (Allegato n. 2 al Regolamento):
La Carta dei Servizi, richiamata dal requisito generale n. 13 dell’accreditamento, oltre che da altri requisiti specifici, è disciplinata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018 “*Linee guida per la redazione della carta dei servizi socio-assistenziali*”. La Carta

dei servizi, se non inclusa nella documentazione di domanda nella sua completezza, in fase di prima applicazione del requisito, è richiesta limitatamente alla “*Parte Terza - Contenuti essenziali della Carta dei servizi socio-assistenziali – Paragrafo 4.2*” dell’Allegato alla suddetta deliberazione e a quelli desumibili dagli altri requisiti di accreditamento. I restanti contenuti (indicati ai punti 4.1 e 4.3) potranno essere implementati al momento della stipula del contratto o della convenzione di affidamento/finanziamento a regime da parte dell’ente pubblico competente ed, in particolare, i contenuti di cui al punto 4.3 in relazione allo specifico servizio/intervento affidato/finanziato. Si precisa che la carta dei servizi deve essere, oltre che rispettata dal Soggetto gestore nei suoi impegni, anche pubblicata sul sito istituzionale dell’ETS e costantemente aggiornata.

- c) - Requisito specifico n. 3 dell’autorizzazione per le aggregazioni funzionali “età anziana/ambito residenziale” e “età anziana/ambito semiresidenziale” (Allegato 1 al Regolamento),
- Requisito specifico n. 2 dell’accREDITAMENTO per l’aggregazione funzionale “età anziana/ambito residenziale”,
 - Requisito specifico n. 3 dell’accREDITAMENTO per l’aggregazione funzionale “età anziana/ambito semiresidenziale”,
 - Requisito specifico n. 5 dell’accREDITAMENTO per l’aggregazione funzionale “disabilità residenziale”
 - Requisito specifico n. 8 dell’accREDITAMENTO per l’aggregazione funzionale “disabilità semi-residenziale” (Allegato 2 al Regolamento):

I requisiti indicati sono volti a garantire che l’Ente gestore abbia la disponibilità di dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti ed eventuale attrezzatura specifica, anche tecnologica, afferente all’effettuazione di singole prestazioni richieste per lo svolgimento del servizio accreditato o autorizzato. Il termine ultimo per il possesso di tali requisiti è pertanto il momento della stipula del contratto o della convenzione di affidamento/finanziamento a regime da parte dell’ente pubblico competente; o comunque all’attivazione di un nuovo servizio. Per i soggetti autorizzati i requisiti sono richiesti in presenza di un servizio di nuova attivazione.

- d) Requisito specifico n. 7 dell’accREDITAMENTO per l’aggregazione funzionale “età anziana/ambito domiciliare e di contesto” e requisito specifico n. 12 dell’accREDITAMENTO per l’aggregazione funzionale “persone con disabilità/ambito domiciliare e di contesto” (Allegato n. 2 al Regolamento):

I requisiti indicati, afferenti alla “*disponibilità di un dispositivo per la rilevazione dei tempi di inizio e di ultimazione dei servizi resi a domicilio all’interno di un sistema informatizzato di comunicazione tra il soggetto gestore e il soggetto affidante*”, sono richiesti al momento della stipula del contratto o della convenzione di affidamento/finanziamento a regime da parte dell’ente pubblico competente, mentre per i soggetti solo autorizzati, i requisiti sono richiesti in presenza di un servizio attivo di nuova attivazione.

- e) Autorizzazione e AccredITAMENTO graduale e Piani di adeguamento per talune fattispecie:

Considerato che l’articolo 20, comma 3 della l.p. 13 del 2007 prevede che i requisiti da richiedere ai soggetti debbano essere “*proporzionati alla finalità degli interventi*”, tenuto altresì conto della struttura e dei particolari modelli organizzativi di taluni soggetti, nonché delle specifiche attività realizzate, su istanza da presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione e di accREDITAMENTO, è possibile accordare in presenza di determinate condizioni, l’applicazione graduale dei requisiti di cui agli Allegati 1 e 2 del Regolamento, eventualmente accompagnati da Piani di adeguamento. La durata dell’efficacia di tali provvedimenti non può superare il termine del 30 giugno 2024.

Il Piano di adeguamento, concordato tra soggetto richiedente e struttura competente, individua le condizioni di semplificazione, di integrazione integrazione e di perseguimento graduale dei

requisiti accordate, nonché eventuali limitazioni allo svolgimento di determinati servizi socio-assistenziali e/o alle relative modalità di finanziamento.

Tale possibilità è resa possibile in presenza di almeno una delle seguenti situazioni:

1. Enti che svolgono la loro attività esclusivamente mediante la valorizzazione e l'impiego di volontari, privi di personale, o con personale dipendente inferiore a 5 unità a tempo pieno equivalente con funzioni prevalentemente a supporto delle attività dei volontari.

In questi casi l'eventuale finanziamento da parte dell'ente pubblico potrà avvenire esclusivamente tramite contributi o convenzioni (anche in co-progettazione) con rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Per la partecipazione ad altre tipologie di affidamento è richiesto il possesso dell'autorizzazione/accreditamento ordinario.

2. Processi di trasformazioni soggettive in corso che non comportano l'interruzione dei servizi socio-assistenziali attivi alla data di presentazione della domanda.

In questi casi il Piano di adeguamento individua i requisiti posseduti dalle organizzazioni che confluiranno nella nuova compagine soggettiva e che saranno ritenuti validi ai fini dell'ottenimento e/o del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale.

Si specifica che tale opzione non è applicabile ai requisiti esclusi dall'applicazione graduale indicati dal *Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi*", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 829 del 21 maggio 2021.

3. Necessità di effettuare interventi per eliminare barriere architettoniche, come richiesto dai requisiti specifici dell'autorizzazione per ciascuna area di utenza, per gli ambiti residenziale e semiresidenziale;

4. Necessità di armonizzare l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziali e l'autorizzazione e accreditamento socio-sanitari, come di seguito specificato.

Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione e accreditamento socio-assistenziali definitivi, si ritengono temporaneamente assolti i requisiti generali e i requisiti specifici previsti dagli Allegati 1 e 2 del Regolamento per l'area età anziana nei confronti delle APSP in possesso dei seguenti requisiti previsti per l'accreditamento socio-sanitario (deliberazione della Giunta provinciale n. 1848 del 5 ottobre 2018):

- requisiti generali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - lista di controllo GEN;
- requisiti specifici delle Strutture extra-ospedaliere che erogano prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani - lista di controllo EXTRA OSP.ANZIANI;
- requisiti specifici delle Strutture extra-ospedaliere che erogano prestazioni per persone con necessità di assistenza domiciliare - lista di controllo EXTRA OSP.ASS.DOM.

Il Piano di adeguamento individua le modalità di adeguamento, di integrazione e di aggiornamento della Carta dei servizi e del Piano per la Formazione delle APSP, al fine di assolvere quanto richiesto dall'accreditamento socio-assistenziale.

Per i servizi socio-assistenziali afferenti all'Area Anziani, svolti da APSP e da soggetti privati, i requisiti strutturali richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziali sono temporaneamente assolti da quelli socio-sanitari (requisito "GEN 3 aspetti strutturali previsto dalla lista di controllo GEN relativa ai requisiti generali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" di cui alla citata deliberazione 1848/2018), esclusi i casi in cui detti servizi costituiscano un lotto funzionale esterno o comunque strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto al restante compendio socio-sanitario.

Si precisa che le APSP e i soggetti privati in possesso dell'accreditamento socio-sanitario e dell'autorizzazione e accreditamento socio-assistenziali nelle modalità sopra descritte, sono tenute a raccordarsi con la struttura provinciale competente in ambito socio-sanitario prima

di ogni variazione ed ampliamento, anche temporaneo, degli spazi dedicati a servizi socio-assistenziali all'interno di strutture socio-sanitarie autorizzate/accreditate.

<p>Parte II Ulteriori specificazioni e misure di coordinamento in riferimento all'applicazione del Regolamento e del Catalogo</p>

Per ragioni di chiarezza, armonizzazione, semplicità e proporzionalità nell'interpretazione e nell'attuazione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, è specificato quanto segue.

Si evidenzia che il ricorso alle facoltà indicate nella corrente sezione va indicato nel momento di presentazione della domanda, attraverso la compilazione dell'apposito modulo, approvato con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali.

a) Requisito generale n. 3 dell'autorizzazione (Allegato n. 1 al Regolamento):

Il requisito richiede a tutti gli enti autorizzati e accreditati *“L'assenza di condanne per delitti connessi all'abuso sessuale di minori, prostituzione minorile ecc., per i quali non sia intervenuta la riabilitazione, di interdizioni all'esercizio di attività a contatto con i minori.”* Tale requisito, mutuato da disposizione statale riferita al solo personale che opera nell'Area Minori, ne estende in via generale gli obblighi e i divieti a tutto il personale che svolge mansioni a contatto diretto e abituale con l'utenza di qualsiasi Area/Ambito, sulla base del presupposto che la norma nazionale garantisce in generale la moralità e serietà del personale in forze al soggetto gestore, a prescindere dall'età e dalla condizione personale degli utenti, comunque consistenti in categorie di persone fragili.

L'attestazione del possesso di tale requisito può essere dimostrata secondo due modalità alternative:

- 1) tramite la trasmissione unitaria, in allegato alla domanda di autorizzazione/accreditoamento, delle dichiarazioni sostitutive di ciascun dipendente a contatto diretto e abituale con l'utenza rese ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 di assenza dei reati indicati nel requisito in questione, sottoscritte dal dipendente medesimo e corredate da copia del documento di identità dello stesso. Tale trasmissione deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante/datore di lavoro che le autocertificazioni trasmesse riguardano la totalità del personale a contatto diretto e abituale con l'utenza alla data di presentazione della domanda.
- 2) tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ETS che chiede l'autorizzazione/accreditoamento con riferimento alla totalità del personale a contatto diretto e abituale con l'utenza. Poiché la dichiarazione di cui al d.p.r. n. 445/2000 deve riguardare unicamente stati e fatti a diretta conoscenza del dichiarante, il legale rappresentante/datore di lavoro, al fine di rendere la dichiarazione riferita al proprio personale, è tenuto ad acquisire preventivamente, per ciascun dipendente, il certificato del Casellario giudiziale, senza trasmetterlo alla struttura provinciale.

b) Requisito generale n. 7 dell'autorizzazione (Allegato n. 2 al Regolamento):

Tenuto conto della sperimentaltà del Catalogo e della continuità dei servizi è attivata una funzione di monitoraggio volta a rilevare eventuali criticità di reperimento delle figure professionali richieste dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

A questo scopo l'attività di ricerca e selezione del personale deve essere documentata tramite l'utilizzo dello specifico form online comunicato dalla struttura competente, specificando i seguenti dati:

- 1) Profilo ricercato;
 - 2) Durata della ricerca;
 - 3) Canali utilizzati per la ricerca di personale;
 - 4) Numero e profili professionali degli aderenti alla selezione;
 - 5) Numero di colloqui programmati ed effettuati per la selezione;
 - 6) Numero degli aspiranti risultati idonei;
 - 7) Esito della selezione;
 - 8) Considerazioni sulle difficoltà di reperimento e sui profili professionali.
- c) - Requisito specifico n. 2 dell'autorizzazione per le aggregazioni funzionali “età adulta/ambito residenziale”, “età adulta/ambito semiresidenziale” e “età adulta/ambito domiciliare e di contesto” (Allegato 1 al Regolamento),
- Requisito specifico n. 1 dell'accreditamento per le aggregazioni funzionali “età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale”, “età evolutiva e genitorialità/ambito semiresidenziale” e “età evolutiva e genitorialità/ambito domiciliare e di contesto” (Allegato 2 al Regolamento):
Il requisito richiede la “*Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale*”. Si chiarisce che quanto richiesto, se non già in possesso dell'ente accreditato nel momento di presentazione della domanda, è da ritenersi assolto mediante l'impegno del soggetto a garantire la funzione di comunicazione e mediazione linguistica e culturale, qualora richiesto e nelle forme previste in fase di affidamento (in questi casi non è necessaria l'indicazione di un nominativo in sede di presentazione della domanda di accreditamento).
- d) Requisito generale n. 22 dell'accreditamento (Allegato n. 2 al Regolamento):
Il requisito, che prevede “*l'adesione alla piattaforma internet della Consulta provinciale delle politiche sociali di cui all'art. 11 bis della l.p. n. 13/2007, comprovabile almeno mediante l'acquisizione delle credenziali d'accesso*” è sospeso fino alla programmazione e realizzazione della piattaforma, in accordo con la suddetta Consulta.
- e) Requisito generale n. 23 dell'accreditamento (Allegato n. 2 al Regolamento):
Nella locuzione “*tavoli tematici*” sono inclusi anche tavoli o gruppi di lavoro non formalizzati in una norma o in un provvedimento amministrativo, purché la partecipazione sia comprovabile attraverso verbali o altra documentazione scritta. Ai fini dell'assolvimento del requisito è valida inoltre la partecipazione al Tavolo territoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 13/2007 e ai relativi tavoli tematici, riferiti all'ultimo ciclo di programmazione locale, anche se antecedente all'ultimo triennio.
- f) Requisito specifico n. 4 dell'accreditamento per le aggregazioni funzionali “età anziana residenziale” e “età anziana semiresidenziale” (Allegato n. 2 al Regolamento):
I requisiti richiedono la “*disponibilità di dispositivi domotici per almeno uno spazio a disposizione degli utenti*”. Tale condizione rimane sospesa fino alla definizione delle tipologie e caratteristiche tecnologiche dei dispositivi domotici richiesti.
- g) La locuzione “*Interventi per l'acquisizione di pre-requisiti lavorativi*” indicata nell'Allegato 2 al Regolamento, riferendosi ad un gamma variegata di servizi volti allo sviluppo delle capacità di socializzazione attraverso il lavoro o altra occupazione e di attitudini trasversali quali la costanza nell'impegno, il rispetto di regole ed orari ecc., è da intendersi riferita all'intera categoria degli “*Interventi di accompagnamento al lavoro*”, in ultimo definiti nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali e non ad una singola specifica tipologia di servizio. L'elenco dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti che svolgono in via esclusiva interventi di

accompagnamento al lavoro comprendono tutte le tipologie di intervento inserite nel Catalogo alla relativa sezione.

- h) Il *bilancio sociale* provinciale è stato introdotto nell'ordinamento socio-assistenziale della Provincia Autonoma di Trento dall'articolo 20, comma 5, della l.p. 13/2007 e la sua redazione è disciplinata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 6 luglio 2018 "*Schema di Bilancio sociale e determinazione delle Linee guida per la sua redazione*". Il citato art. 20 della l.p. 13/2007 non identifica la redazione del bilancio sociale come requisito da richiedere in sede di autorizzazione/accreditamento bensì come obbligo successivamente incombente sui soggetti già accreditati (concetto ribadito anche dall'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento). In sede di prima adozione, il bilancio sociale, redatto secondo le Linee guida provinciali ha durata triennale per le prime due edizioni; poi avrà durata annuale a partire dal settimo anno. L'adozione del primo bilancio sociale previsto dalla legge provinciale dovrà quindi riguardare l'attività svolta successivamente all'ottenimento dell'accREDITAMENTO a regime, con riferimento al triennio decorrente dall'anno solare successivo a quello del rilascio dell'AccREDITAMENTO definitivo ai sensi del Regolamento.

Le disposizioni nazionali sul bilancio sociale (*Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117 del 2017 e Decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di adozione delle Linee guida statali per la redazione del bilancio sociale*) sono applicabili necessariamente, con la tempistica e durata ivi prevista, ai soggetti che rientrano nei parametri specificamente richiamati dal codice del Terzo settore (ad es: obbligo di presentazione del bilancio sociale per le imprese sociali, comprese le cooperative e per gli altri enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro...).

Ove presente, il bilancio sociale redatto secondo la disciplina nazionale in materia di Terzo settore può assolvere e sostituire quello provinciale disciplinato dalla citata deliberazione 1183/2018.

- i) Intervento Pasto a domicilio.

La distribuzione e consegna del pasto a domicilio si configura come servizio socio-assistenziale nei casi previsti all'articolo 22 comma 2 della l.p. n. 13/2007, quando cioè è prevista "*l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita*". Ciò avviene quando l'intervento non si limita alla semplice consegna ma prevede anche le correlate attività di assistenza e monitoraggio (personale presente almeno nella fase iniziale della consumazione del pasto, relazione con l'utente, monitoraggio dell'andamento, coinvolgimento di volontari nella realizzazione dell'intervento) come riportate a titolo esemplificativo nel riquadro che segue.

Servizio socio-assistenziale ai sensi dell'art. 22 comma 2, primo periodo, legge provinciale 13/2007	
Caratteristiche dell'intervento	Tipologia Autorizzazione/AccREDITAMENTO richiesto
Consegna pasti a domicilio con funzioni di assistenza all'utente, monitoraggio della condizione personale, coinvolgimento volontari ecc...	Area Anziani - Aggregazione funzionale domiciliare e di contesto
Consumazione del pasto in luogo diverso dall'abitazione, con presenza di operatore sociale con funzioni di cura, monitoraggio, relazione ecc...	Area Anziani - Aggregazione funzionale domiciliare e di contesto
Consumazione pasto presso RSA	Non è richiesta

	autorizzazione/accreditamento socio-assistenziale nei casi in cui l'attività sia svolta dallo stesso soggetto, con le medesime caratteristiche del servizio reso nell'ambito dell'RSA, con accreditamento socio-sanitario.
Consumazione pasto in RSA, nel caso in cui l'RSA si limiti alla messa a disposizione dei locali, e il servizio sia reso da un soggetto gestore di servizi socio-assistenziali	Area Anziani - Aggregazione funzionale domiciliare e di contesto. L'idoneità dei locali è garantita dalla struttura dell'RSA.
Consumazione pasto presso Centro Servizi Anziani	Area Anziani - Aggregazione funzionale semi-residenziale se l'erogazione del pasto avviene all'interno del programma generale delle attività e degli interventi del Centro servizi anziani, con funzioni di presenza garantite da operatori sociali.

In assenza delle condizioni e degli elementi richiamati l'intervento non è soggetto ad autorizzazione e accreditamento socio-assistenziali e alle modalità di finanziamento e affidamento previste dalla l.p. 13/2007.

Ciò si verifica nelle seguenti tipologie:

- mero confezionamento dei pasti;
- semplice consegna dei pasti senza la presenza di operatori con funzioni di cura, monitoraggio e assistenza a favore dell'utente;
- consumazione dei pasti in ristorante, o in altro luogo idoneo, senza la presenza di operatori con funzioni di cura, monitoraggio e assistenza a favore dell'utente.

1) Enti del terzo settore coinvolti in progetti di housing sociale attraverso la messa a disposizione di alloggi per finalità sociale e socio-assistenziale.

Nei casi in cui tali Enti svolgano esclusivamente la funzione di mettere a disposizione dei beneficiari gli alloggi di cui sono in dotazione, assicurando una gestione minima del progetto complessivo priva dell'instaurazione con i destinatari *"di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita."*, ai sensi dell'articolo 22 della l.p. 13 del 2007, non sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziali. Resta ferma la responsabilità dell'Ente di assolvere a quanto previsto da eventuali vincoli di destinazione connessi al percepimento di contributi pubblici e di rispettare gli accordi riferiti agli invii degli utenti e alla regolazione dei percorsi di permanenza, stabiliti con il Servizio sociale territorialmente competente.